Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2618.
Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Como;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Como, adottato con deliberazione del podestà dell'11 aprile 1936-XIV, in merito al quale sono intervenuti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore delle belle arti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Un esemplare di detto piano costituito da 14 tavole in iscala 1:5000, 2000, 1000, 500, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto (allegato *A*) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' stralciata a tutti gli effetti della presente approvazione la parte relativa alla sistemazione degli scali ferroviari.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Como provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Como a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio centrale delle Stazioni di soggiorno cura e turismo. Inoltre il Ministro per i lavori pubblici, per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica, provvederà di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

E' approvato il piano particolareggiato della zona Cortesella ed adiacenze per la cui esecuzione è assegnato il termine di anni tre, e che riguarda opere di risanamento igienico.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore, il Comune provvederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni del presente decreto o di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Comune preventivi accordi tecnici e finanziari con le amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dall'esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriandi è determinata sulla media del valore venale o dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Como, in seguito a richiesta del comune di Como, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i relativi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi, e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Como determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e d'immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriandi;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dal presente decreto.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano particolareggiato della zona Cortesella ed adiacenze compiute nel termine assegnato per l'esecuzione del piano stesso giusta l'ultimo comma del precedente art. 2 godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale, sui fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Como è autorizzato ad imporre ai proprietari di beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi oltre i contributi suindicati.

Art. 11.

E' vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà

di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma con idonee garanzie l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acque, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 12.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso di immobili al comune di Como per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato della zona Cortesella ed adiacenze, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, sono stabilite nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Art. 13.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 14.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tale caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 15.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI —DI REVEL — BOTTAI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2619.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazionale nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, è modificato nel senso che dopo l'art. 178 sono aggiunte le norme relative alla Scuola di perfezionamento in studi coloniali:

« *Scuola di perfezionamento in studi coloniali.*

Art. 179.

La Scuola di perfezionamento in studi coloniali si propone il duplice fine di promuovere gli studi coloniali e di dare agli aspiranti ad impieghi, professioni od attività varie in Colonia l'alta cultura specifica all'uopo necessaria.

Art. 180.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Possono pure essere ammessi coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori: essi, però, possono conseguire soltanto un attestato degli studi compiuti e degli esami superati.

Art. 181.

Il corso della Scuola ha la durata di un biennio.

Art. 182.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Storia coloniale (generale e italiana) (biennale).
2. Geografia politica ed economica delle Colonie (italiane e straniere).
3. Etnologia generale e giuridica delle Colonie italiane.
4. Diritto e legislazione coloniale (italiana e comparata) (biennale).
5. Politica coloniale.
6. Storia ed istituzioni musulmane.
7. Storia ed istituzioni etiopiche.
8. Igiene coloniale.
9. Contabilità di Stato.
10. Lingua e letteratura araba (biennale).
11. Lingua e letteratura amarica (biennale).

Art. 183.

Gli iscritti alla Scuola devono seguire i corsi e superare gli esami delle materie di cui ai nn. 1-9 dell'articolo precedente e di una a scelta delle materie di cui ai nn. 10-11 dell'articolo medesimo.

Gli iscritti possono inoltre frequentare corsi di altre lingue e letterature dell'Africa Orientale Italiana impartiti nella Regia università di Roma con diritto, quando ne abbiano superato i relativi esami, ad ottenerne speciale menzione nel diploma di perfezionamento.

Art. 184.

La Scuola è diretta da un direttore scelto fra i professori universitari ordinari che insegnino nella Scuola stessa. Il direttore è nominato dal rettore dell'Università, dura in carica un biennio e può essere confermato ed è assistito da un Consiglio direttivo che è costituito degli insegnanti della Scuola e funziona a norma delle disposizioni generali in materia.

Art. 185.

Gli iscritti debbono pagare le tasse e sopratasse nella stessa misura stabilita per il corso di laurea in economia e commercio. La tassa di diploma, però, da versarsi all'Erario, è di L. 200.

Art. 186.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore e sono costituite ciascuna del professore della materia, presidente, e di altri due professori che insegnano materie affini nella Scuola.

Art. 187.

Gli iscritti, di cui al comma primo dell'art. 180, i quali abbiano superato tutti gli esami speciali obbligatori, sono ammessi all'esame per il conseguimento del diploma di perfezionamento in studi coloniali.

Detto esame consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un argomento di carattere coloniale a scelta del candidato.

Art. 188.

La Commissione di diploma è nominata a norma delle disposizioni generali in materia ed è costituita del direttore stesso, che la presiede, del professore della materia in cui rientra la tesi scritta e di altri cinque professori, di cui tre almeno di materie affini.

Art. 189.

In seno alla Scuola sono costituiti un istituto di studi coloniali ed una biblioteca coloniale, retti dalle norme generali vigenti in materia a termini del regolamento generale universitario e del presente statuto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. **2620**.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Firenze, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Firenze, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475, è modificato nel senso che dopo l'art. 166 sono aggiunte le seguenti norme relative al Corso di specializzazione in agricoltura coloniale:

« *Corso di specializzazione in agricoltura coloniale annesso alla Facoltà di agraria.*

Art. 167.

Alla Facoltà di agraria è annesso un corso di specializzazione in agricoltura coloniale, della durata di un anno, al quale possono essere ammessi soltanto i laureati in scienze agrarie o in scienze forestali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 168.

Il corso ha sede presso il Regio istituto agronomico dell'Africa italiana, in Firenze, i cui mezzi didattici e scientifici (laboratori, musei, biblioteche, ecc.) sono posti a disposizione per lo svolgimento del corso stesso.

Il personale insegnante è fornito dal ruolo della Facoltà di agraria della Regia università e dal ruolo del Regio istituto.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra la Regia università e il Regio istituto agronomico pel funzionamento del corso.

Art. 169.

Gl'insegnamenti del corso si distinguono in fondamentali e complementari e vengono tutti impartiti con specifico riferimento all'Africa italiana.

Sono fondamentali:

1) biogeografia;
2) agricoltura;
3) zootecnia;
4) tecnologia ed industrie rurali;
5) entomologia agraria (semestrale);
6) patologia vegetale (semestrale);
7) economia agraria.

Sono complementari:
1) selvicoltura;
2) igiene coloniale (semestrale);
3) costruzioni rurali (semestrale);
4) meccanica agraria (semestrale).

I suddetti insegnamenti saranno integrati da conferenze, colloqui ed esercitazioni su speciali argomenti nonchè da un tirocinio pratico il cui periodo e durata saranno stabiliti dal Consiglio del corso.

Le conferenze ed i colloqui possono aver luogo nelle stesse ore delle lezioni teoriche ed in vece di queste.

Art. 170.

Il corso è retto da un Consiglio, costituito di tutti i professori che in esso hanno insegnamenti.

Il direttore del Consiglio è nominato annualmente dal rettore della Regia università fra i professori medesimi.

Art. 171.

Per l'iscrizione al corso di specializzazione occorre presentare domanda entro il termine stabilito per l'iscrizione ai corsi universitari.

Le tasse e sopratasse sono stabilite nella seguente misura:

Tassa d'immatricolazione al corso . .	L. 100
Tassa annuale d'iscrizione	» 400
Sopratassa annuale per esami di profitto	» 150
Sopratassa per esami di diploma . .	» 75
Tassa di diploma	» 200

Tutte le tasse e sopratasse, eccettuata la tassa di diploma, debbono essere versate alla cassa della Regia università.

La tassa di diploma deve essere versata all'Erario.

Le altre modalità, relative all'iscrizione ed al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, sono identiche a quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di agraria.

Art. 172.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in almeno due fra i complementari.

Art. 173.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una delle materie fondamentali.

È in facoltà della commissione esaminatrice di richiedere al candidato, per l'ammissione all'esame di diploma, una o più prove pratiche.

Art. 174.

Le commissioni per gli esami di profitto e per quello di diploma sono composte, rispettivamente, di tre e di almeno sette membri, scelti fra i professori delle discipline costituenti il corso.

Della commissione per l'esame di diploma fa parte, quale presidente, il preside della Facoltà di agraria.

Art. 175.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in agricoltura coloniale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2621.

Estensione alla Libia del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1232, col quale sono state estese alla Libia, con modificazioni, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al menzionato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Libia, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e ai cittadini stranieri, gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463.

Art. 2.

Il presente decreto si applica anche al territorio militare del Sud ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2622.
Estensione alla Libia del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1337, che estende, con modificazioni, alla Libia le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e modificato con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 179;

Ritenuta la necessità di estendere alla Libia le disposizioni del sopracitato R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Libia, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 179, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

Art. 2.

Il trattamento previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, è dovuto dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia per i richiamati alle armi e per gli arruolati volontari in servizio militare a quella data; successivamente detto trattamento è dovuto dalla data del richiamo o dell'arruolamento volontario.

Art. 3.

Per provvedere alla corresponsione delle indennità, è posto a carico dei datori di lavoro l'obbligo del versamento di contributi nella misura e nei termini che saranno determinati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Sono tenuti al versamento dei contributi i datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni fasciste della Libia, i quali abbiano alle loro dipendenze prestatori d'opera con qualifica d'impiegati ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro, un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal suddetto decreto.

Art. 4.

Saranno tenuti conti distinti corrispondenti alle categorie professionali dei datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni fasciste della Libia, in modo che a ciascun conto affluiscano i versamenti della rispettiva categoria e facciano carico le erogazioni corrispondenti.

Art. 5.

Le norme relative alla procedura per l'esazione dei contributi o per i ricorsi in via amministrativa e giudiziaria, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio superiore coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo registro 395, foglio 4. — MANCINI.

LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 105.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nel ruolo organico dei commissari consolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nel ruolo dei commissari consolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 106.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 107.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 108.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 109.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 110.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di L. 15.000.000 per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di L. 15.000.000 per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 111.

Agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia;

Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, convertito nella legge 14 dicembre 1931, n. 1727;

Ritenuta la necessità di mantenere a favore degli Istituti autonomi per le case popolari le agevolazioni tributarie consentite dal comma 2° dell'art. 32 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Istituti per costruzione di case popolari continueranno oltre il 31 dicembre 1935 e per un periodo di dieci anni a decorrere da tale data ad usufruire delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 32, secondo comma, del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, richiamato nell'art. 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1925, n. 343, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, anche se sia decorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila.

Le normali tasse pagate dai suddetti enti dal 1° gennaio 1936 alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggette a rimborso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo registro 395, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. 112.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato dal comune di Pinguente (Istria).

N. 112. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione del terreno sito in Sovignacco, frazione del comune di Pinguente, fatta da quel comune al Demanio dello Stato, sul quale è stato costruito un edificio scolastico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1938-XVI.

Nomina di due membri del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduta la legge 16 giugno 1932-X, n. 811, per l'istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario;

Veduto l'art. 26 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, per l'esercizio 1938, i signori:

Cav. dott. Carlo Capello;
Rag. Giuseppe Mariani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(907)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1938-XVI.
Nomina di due membri del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;
Veduto l'art. 20 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per l'esercizio 1938, i signori:
Comm. rag. Francesco Cremonese;
Gr. uff. dott. Adolfo Panfili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: Mussolini.

(906)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1938-XVI.
Inflizione di una pena pecuniaria ai liquidatori della Cassa rurale di PP. « S. Donato V. M. » di Umbriatico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vista la lettera 17 febbraio 1938-XVI, n. 2927, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che la Cassa rurale di PP. « S. Donato V. M. » di Umbriatico (Catanzaro) in liquidazione, ripetutamente invitata e poi diffidata a produrre la prescritta documentazione annuale relativa agli esercizi 1934 e seguenti, non vi ha provveduto per quanto avvertita che, in caso di inadempienza, sarebbe incorsa nelle penalità all'uopo comminate dalle vigenti disposizioni in materia;
Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 42 del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane e 90 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, il predetto Ispettorato, in data 24 novembre 1937-XVI, ha invitato i liquidatori dell'Azienda, signori Fazio Arturo e Giuranna Giovanni a fornire spiegazioni in ordine alla citata inadempienza; ma che a tale richiesta non è stata data alcuna risposta;
Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del ripetuto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 5 febbraio 1938-XVI, vista la persistente inadempienza della Azienda in questione agli obblighi di legge, ha autorizzato a dar corso ai sensi del citato art. 90 nei confronti dei predetti liquidatori, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 400, in solido;

Decreta:

Ai signori Fazio Arturo e Giuranna Giovanni, liquidatori della Cassa rurale di PP. « S. Donato V. M. » di Umbriatico, in liquidazione, è inflitta a norma dell'art. 87 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XVI, n. 1400, la pena pecuniaria di lire quattrocento (L. 400), in solido; la Cassa rurale ne risponde civilmente ed è obbligata a esercitare il diritto di rivalsa verso i detti liquidatori.
L'Intendenza di finanza di Catanzaro provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(852)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1938-XVI.
Determinazione del valore medio della cellulosa, per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale, agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato A;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio sul valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1938, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2,70 per ogni chilogramma di prodotti esportati.
Tenuto conto della variazione di aliquota per la cellulosa ai sensi della tabella *A*, annessa all'allegato *A* al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, la restituzione si effettuerà applicando al detto valore la aliquota di tassa di L. 0,50 per cento per le esportazioni di manufatti che avranno luogo dal 1° gennaio al 31 marzo 1938-XVI e quella del 0,75 per cento per le esportazioni effettuate dal periodo 1° aprile al 30 giugno 1938-XVI.
Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del cap. 215 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(853)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 26 febbraio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1938-XVI, n. 31, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(920)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 26 febbraio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1938-XVI, n. 21, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi.

(921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 64-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 404284, 67137, 577514 e 578006, la prima dell'importo di L. 116,75 e le altre dell'importo ciascuna di L. 116,65, rilasciate dall'esattoria comunale di Augusta (Siracusa) rispettivamente il 23 marzo, 26 aprile, 30 giugno e 31 agosto 1937 per il pagamento della 1a 2a 3a e 4a rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Liggeri Vincenza fu Angelo (usufruttuaria) e Liggeri Michele, Pietro e Vincenza fu Angelo (proprietari) secondo l'art. 158 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega a Liggeri Vincenza fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma pertanto dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

(876) *Il direttore generale*: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ales, di Simaxis (Cagliari) e di Fonni (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante provvedimenti per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Porcu Efisio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Ales, in provincia di Cagliari;

Madeddu Francesco fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Simaxis, in provincia di Cagliari;

Tamponi dott. Giannetto, per la Cassa comunale di credito agrario di Fonni, in provincia di Nuoro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(834)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bernalda (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante provvedimenti per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il cav. Appio Claudio fu Giuseppe, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bernalda, in provincia di Matera.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(835)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Alì Marina (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 dicembre 1937-XVI con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di Alì Marina (Messina) ed a sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del cennato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 dicembre 1937-XVI con il quale si è nominato il sig. Vincenzo Chirico commissario liquidatore ed i signori Letterio Monforte, Natale Bonura e dott. Raf-

faele De Leo membri del Comitato di sorveglianza della Cassa suindicata;

Considerato che in seguito alla nomina del predetto sig. Monforte a commissario liquidatore della ripetuta Cassa si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

L'avv. Francesco Quattrocchi fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione del sig. Letterio Monforte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(861)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino) e di Laurino (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante provvedimenti per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Gaeta Vincenzo fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino;

Peretti dott. Nicola fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Laurino, in provincia di Salerno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(836)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 25 maggio 1937-XV che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola) ed ha sostituito la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 maggio 1936-XIV con il quale è stato nominato il commissario liquidatore della suindicata Cassa rurale;

Considerato che in seguito al decesso del predetto commissario liquidatore è necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Omero Melzi fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione del sig. Ruggero Zonta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(868)

Sostituzione del commissario straordinario della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 23 agosto 1937-XV, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino);

Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale sono stati nominati il commissario straordinario e i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario straordinario rag. Beniamino Cucchi fu Pietro ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Igino Camerlengo è nominato commissario straordinario della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino) in sostituzione del rag. Beniamino Cucchi fu Pietro, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(867)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che reca disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1936-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 12 dicembre 1937-XV con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che il rag. Giuseppe Puzzangara, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Benincasa di Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione del ragioniere Giuseppe Puzzangara.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(869)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo del 23 agosto 1937-XV, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino);
Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Veduto il proprio provvedimento del 22 febbraio 1938-XVI, con il quale il dott. Igino Camerlengo è stato nominato commissario straordinario dell'azienda stessa in sostituzione del rag. Beniamino Cucchi fu Pietro che ha rassegnato le dimissioni;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione dell'azienda predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), ai sensi e per gli effetti del titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogati di mesi tre a decorrere dal 23 febbraio 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(870)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa democratica cristiana di Bronte (Catania), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 27 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cooperativa democratica cristiana di Bronte (Catania), in liquidazione, il sig. prof. Giuseppe Catania è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(922)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 44 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 32, lettera c), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale n. 13784-203, in data 29 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1937-XVI, bilancio Comunicazioni, reg. n. 4, Ispettorato generale F.T.A., pag. numero 297, con i quali è stato indetto un concorso a 44 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a 44 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con il citato decreto Ministeriale n. 13784-203 del 29 novembre 1937-XVI, avranno luogo, in Roma, nei giorni 22 e 23 aprile 1938-XVI.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(899)

Diario delle prove scritte del concorso a 16 posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 32, lettera c), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale, n. 13785-203, in data 29 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1937-XVI, bilancio Comunicazioni, reg. n. 4, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, pag. n. 298, con il quale è stato indetto un concorso a 16 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a 16 posti di vice-segretario in prova, nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con il decreto Ministeriale n. 13785-203, del 29 novembre 1937-XVI, avranno luogo in Roma, nei giorni 25, 26, 27 e 28 aprile 1938-XVI.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(900)

Concorso a 45 posti di grado 11° di 1ª categoria nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 maggio 1930, n. 454, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni; e i Regi decreti 17 settembre 1931, n. 1345, e 4 ottobre 1935, n. 1809;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1938-XVI, e la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1938, n. 1908-14/1.3.1;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo è bandito:

a) un concorso per esami a 15 posti del grado iniziale 11° del ruolo *A* di 1ª categoria, personale direttivo postale telegrafico (allegato I, tabella n. 1, al R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345) e successive modificazioni;

I predetti 15 posti sono riservati ai concorrenti provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, a detto concorso non è ammesso il personale femminile;

b) un concorso a 30 posti riservato esclusivamente al personale di 2ª categoria dell'Amministrazione P. T., compreso quello femminile, ed ai ricevitori della Amministrazione stessa, rispettivamente con sei ed otto anni di effettivo servizio, calcolando per il personale di 2ª categoria quello fuori ruolo; e che siano provvisti tutti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per l'ammissione ai predetti concorsi sono validi altresì le lauree ed i titoli di studio conseguiti presso il cessato impero austro ungarico, riconosciuti equipollenti ad uno di quelli rispettivamente indicati nel presente articolo.

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o siano stati legionari fiumani, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, il limite massimo di età è aumentato di 5 anni.

Per gli invalidi o mutilati della guerra 1915-18 o di quella in A. O. I. o della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi di dipendenza di operazioni militari, per i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, il limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente e ininterrottamente inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sui detti limiti di età un aumento di 4 anni.

Inoltre i limiti massimi di età sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 5 anni.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e di chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV contava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, divisione 1ª - Sezione 1ª - e corredata da tutti i prescritti documenti indicati nell'allegato I, dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo dell'Amministrazione da cui dipendono.

Gli impiegati di 2ª categoria aspiranti al concorso a 30 posti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, dovranno presentare la predetta domanda documentata all'ufficio da cui dipendono, e i ricevitori alla propria Direzione provinciale, nel suddetto termine perentorio di giorni 60.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda stessa.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel suddetto termine di 60 giorni e che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sara tenuto conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni suddetto, salvo a inviare i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Sono esclusi dal concorso di cui alla lettera *a*) dello art. 1 coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Art. 4.

Le Direzioni provinciali e i Servizi interessati dovranno trasmettere subito, per ciascuno dei concorrenti di seconda categoria, il parere della Commissione di avanzamento circa l'ammissibilità al concorso, e, per i dipendenti ricevitori il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, insindacabile

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e integrazioni.

Art. 6.

I posti dei concorsi di cui all'art. 1 saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) che gli invalidi della guerra 1915-18 e di quella in A. O. I. ed ai minorati della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) che agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito; a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure

che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari; e, in mancanza di essi, agli orfani dei caduti in guerra e per la causa nazionale, e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 800, cui si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio l'assegno mensile lordo è di L. 400, ridotto a norma del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, anche se non abbia presentato espressa rinuncia, sarà dichiarato rinunciatario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al precedente art. 6.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontario ha la durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 9.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori ed assimilati (grado 11° di 1ª categoria del ruolo A) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 10.

Al personale di 2ª categoria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune del quale l'atto proviene.

b) Diploma originale, o copia autentica, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

c) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale

d) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

Gl'invalidi della guerra 1915-1918 o A. O. I. o della causa nazionale o coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità o col libretto di pensione o col decreto di concessione della pensione, ovvero mediante copia autentica di uno dei detti documenti; e infine con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

h) Certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere personalmente firmato dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli ispettori centrali. Il

certificato deve essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo.

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 4, è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa.

l) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*) e *h*). Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio dovranno dichiararlo nella domanda, indicando in quale occasione fu rimesso.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), una attestazione di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 3 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art 2 del presente bando.

Visto: *Il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

MATERIE DI ESAME SCRITTO.

1. *Diritto amministrativo.* — Concetto e fonti del diritto amministrativo - Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione. - I funzionari ed i pubblici impiegati - Amministrazione centrale - Amministrazione locale governativa - Amministrazione locale autarchica - Enti autarchici corporativi - I Comuni - Le Provincie - Enti autarchici istituzionali - Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica - La giustizia amministrativa - Consiglio di Stato - Corte dei Conti.

2. a) *Diritto civile* — Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata - Interpretazione - Effetto retroattivo - Consuetudine - Persone fisiche o giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza, domicilio - Assenza.

Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Estinzione delle obbligazioni.

b) *Codice di commercio.* — Libro 1°.

3. *Scienza delle finanze.* — Principi fondamentali della legislazione finanzaria - Spese pubbliche e relative norme giuridiche - Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte - Imposte dirette e indirette - Tasse - Privative fiscali - Entrate ordinarie - Entrate straordinarie in generale - Debito pubblico, conversione e estinzione.

MATERIE DI ESAME ORALE.

Oltre le materie dell'esame scritto:

1. — *Elementi di diritto penale.*

2. — *Geografia delle comunicazioni.*

3. — *Matematica, Fisica e Chimica.*

Matematica:

a) Algebra: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistema di equazione di 1° grado a più incognite - Equazioni di 2° grado ad una incognita.

b) Geometria: Nozioni fondamentali - Triangoli - Quadrilatero - Poligoni - Circonferenza - Poliedri - Cono, cilindro, sfera - Superfici e volumi.

Fisica e chimica:

Fisica. — Nozioni di meccanica: Moto uniforme e moto variomoto oscillatorio - Equilibrio di più forze - Macchine semplici Principi fondamentali della dinamica - Gravità - Pendolo.

Nozioni di acustica: generazione, propagazione e ricezione de suono - Intensità, altezza e timbro del suono - Scala musicale Organo vocale - Orecchio.

Elettricità e magnetismo: Campo elettrico - Conduttori e dielettrici - Legge di Coulomb - Potenziale elettrico - Energia elettrostatica - Condensatori e loro aggruppamenti - Corrente elettrica - Pile e loro aggruppamenti - Leggi di Olm e di Kirchoff - Elettrolisi - Accumulatori - Campo magnetico - Calamita - Potenziale magnetico - Magnetismo terrestre - Elettromagnetismo - Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche - Induzione elettromagnetica - Elettrocalamita - Galvanometri - Bussola - Nozioni sulle unità di misura elettriche e magnetiche.

Chimica. — Fondamenti teorici - Nozioni sui corpi semplici e composti - Reazioni chimiche nelle pile e negli accumulatori.

4. — *Diritto corporativo e sindacale.* — Nozioni preliminari - Lo Stato corporativo - L'ordinamento sindacale corporativo - Contratto collettivo di lavoro - Ordinamento giurisdizionale - Carta del Lavoro.

5. — *Contabilità generale dello Stato.* — Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali - Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Collaudazione dei lavori e delle forniture - Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione - Ragioneria generale e Ragionerie delle Amministrazioni centrali - Direzione generale del Tesoro - Sezione di Tesoreria - Entrate dello Stato - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Spese fisse - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Conti giudiziali.

Nozioni di statistica. — Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica - Concetto di statistica.

I dati statistici. — La rilevazione e lo spoglio - Organi preposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto centrale di statistica - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione.

I metodi statistici. — La metodologia statistica - L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata. — Statistica della popolazione e demografia - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazioni che ne derivano.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo.

Visto: *Il Ministro*: BENNI.

(911)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.